

## LEGGE 426/98: SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOMBINO

**Verbale della Conferenza di Servizi convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 18 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.**

In Roma, via Cristoforo Colombo - 44, alle ore 19,00 del 18 febbraio 2003 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n. 1201/RiBo/DI/B del 7 febbraio 2003, una Conferenza di Servizi per deliberare sull'approvazione dei seguenti elaborati progettuali:

1. "Risultati della caratterizzazione delle aree a terra - variante II", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 7711/02 del 10 dicembre 2002.
2. "Piano di caratterizzazione degli specchi acquei connessi alla realizzazione delle opere della variante II del Piano Regolatore Portuale", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 7712 del 10 dicembre 2002 e documento integrativo e Addendum, trasmessi dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 8080/02 del 30 dicembre 2002;

Il dott. Gianfranco Mascazzini, Direttore Generale del Servizio Ri.Bo. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, accerta la presenza del Ministero della Salute, nella persona del dott. Sebastiano Di Michele e della Regione Toscana, nella persona del dott. Alfredo Cianci, alla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/90, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti previsti dall'art. 17 D.Lgs. 22/97 e dall'art. 15 D.M. 471/99 in materia d'approvazione dei progetti di bonifica concernente l'intervento d'interesse nazionale di Piombino.

Il dott. Mascazzini rileva l'assenza alla riunione del rappresentante del Ministero delle Attività Produttive regolarmente convocato con nota del 18 febbraio 2003 prot. 1201/RIBO/DI/B, trasmessa a mezzo fax n. 435 del 7 febbraio 2003, e regolarmente ricevuta, come risulta dal messaggio di conferma allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde costituire parte integrante e sostanziale del verbale medesimo.

Il dott. Mascazzini, visto l'art. 14, comma 3, Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiara quindi la Conferenza di Servizi regolarmente costituita per deliberare sui suddetti punti all'ordine del giorno.

Passa quindi a esaminare il **primo punto all'O.d.G.** riguardante i "Risultati della caratterizzazione delle aree a terra - variante II", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 7711/02 del 10 dicembre 2002.

Il dott. Mascazzini sintetizza in primo luogo lo svolgimento e le conclusioni dell'istruttoria svolta dal Servizio RIBO e dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 17 dicembre 2002, regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con nota prot. 11433/RIBO/DI/B del 04/12/2002 e rinviata al giorno 17 dicembre 2002 con nota prot. 11561/RIBO/B del 09/12/2002. In particolare ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 17 dicembre 2002 ha ritenuto approvabili con prescrizioni i risultati del Piano di caratterizzazione delle aree in oggetto, a condizione che fossero rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la prescrizione data nella Conferenza di Servizi decisoria del 26 luglio 2002, nel corso della quale era stato approvato il Piano di caratterizzazione delle aree in oggetto, di intensificare i sondaggi è stata ottemperata solo parzialmente (aumento da 18 a 20 sondaggi). Il numero dei sondaggi rimane perciò a valori inferiori all'intervallo previsto dal D.M. 471/99;
2. il numero e la collocazione dei sondaggi esterni all'area investigata (S19 e S20) appare inadatta a definire un valore di fondo naturale, rimanendo comunque all'interno di un'area fortemente antropizzata. Anche per la natura di alcuni contaminanti (IPA, idrocarburi), i valori rilevati in tali sondaggi possono considerarsi indicativi dell'inquinamento antropico e non sono utilizzabili

per definire obiettivi di bonifica diversi da quelli previsti dall'allegato 1 al D.M. 471/99. Fanno eccezione manganese e solfati che possono effettivamente attribuirsi a fenomeni naturali;

3. in alcuni sondaggi limitrofi ad altri risultati contaminati, la formazione del campione medio è stata effettuata su uno spessore eccessivo di suolo (ad esempio nel sondaggio S4: campione medio formato tra 1 e 9 metri). Anche considerando che nel campione medio si rileva una concentrazione non trascurabile di alcuni parametri, si ritiene che tale procedura di formazione del campione possa aver condotto ad una sottostima della presenza di contaminanti negli strati più superficiali;
4. sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene che l'estensione della contaminazione, in particolare nell'area "carbonile", non sia delineata a sufficienza e si chiede un approfondimento di indagine. In particolare, si prescrive che siano effettuati degli scavi in trincea nell'intorno ed all'interno del "carbonile", per una miglior ricostruzione della situazione stratigrafica e della contaminazione. Considerando che tale area dovrà comunque essere oggetto di un intervento di bonifica, si ritiene che tale approfondimento possa essere realizzato nell'ambito della preparazione del progetto preliminare di bonifica. Tale progetto dovrà essere elaborato sulla base dei seguenti criteri:
  - nelle aree oggetto di scavo dovrà essere effettuato sul fondo dello scavo medesimo un campionamento secondo una maglia almeno 25 x 25 m, prelevando almeno una carota per ciascuna maglia e, in ciascuna carota, 4 campioni a diverse profondità o un numero inferiore da concordarsi con gli Enti di controllo in relazione alla profondità scavata. Sulle pareti dovrà essere prelevato un numero significativo di campioni individuato in accordo con gli Enti di controllo. Su ciascun campione prelevato dovranno essere analizzati, sulla frazione fine passante al vaglio dei 2 mm, e solo ad essa riferiti, i parametri analizzati nel corso delle indagini di caratterizzazione;
  - i materiali derivanti dallo scavo dovranno comunque essere caratterizzati per tutti i parametri sopraindicati e gestiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti;
  - in tutte le aree non oggetto di scavo dovrà essere effettuato, al fine di verificare l'idoneità di tali aree alla destinazione d'uso prevista, un campionamento di dettaglio secondo una maglia almeno 25 x 25 m, prelevando almeno una carota per ciascuna maglia e, in ciascuna carota, almeno 4 campioni, riferiti a 4 diverse profondità che dovranno essere concordate con gli Enti di controllo. Su ciascun campione dovranno essere analizzati tutti i parametri analizzati nel corso delle indagini di caratterizzazione;
  - per quanto riguarda le modalità di gestione dei terreni di scavo lo stesso potrà essere utilizzato in situ alle seguenti condizioni:
    - conformità dei terreni ai limiti di Tabella 1 del D.M. 471/99 in funzione della destinazione d'uso del sito;
    - conformità dell'eluato, ottenuto nel test di cessione indicato dall'Allegato 1 del D.M. 471/99 da realizzarsi sulla frazione > 2mm, ai limiti di Tabella 2 del D.M. 471/99;
    - assenza di incremento di contaminazione della falda posta sotto controllo mediante un monitoraggio attuato, prima, durante e dopo l'intervento, con piezometri posti a monte ed a valle secondo la direzione di flusso della falda dell'area oggetto di deposizione del materiale;
  - in caso di riutilizzo dei terreni ex situ, valgono le medesime condizioni ma il test di eluzione è quello indicato dal D.M. 05/02/98;
  - inoltre, considerando che il sito (incluso il "carbonile"), pur essendo in attività, dovrà essere dismesso in tempi ragionevolmente brevi, si chiede che il progetto preliminare tenga conto della prevista evoluzione temporale dell'attività produttiva. In particolare, si ritiene che, ove la bonifica avvenga solo in una porzione dell'area "carbonile" e nel corso della sua attività, sia comunque prevista una verifica finale dell'assenza di contaminazione alla dismissione delle attività medesime.

- dovrà essere fornita da ARPAT la validazione dei risultati del Piano di caratterizzazione in oggetto.

La successiva Conferenza di Servizi decisoria del 23 dicembre 2002, preso atto che non erano pervenuti in tempo utile al Servizio RIBO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i certificati analitici di validazione dei risultati delle indagini eseguite dall'Autorità Portuale ma soltanto una nota informativa dell'ARPAT che evidenziava, peraltro, per alcuni parametri una discordanza rispetto alle analisi effettuate dal progettista, ha ritenuto di dover rinviare l'approvazione subordinandola all'acquisizione dei risultati analitici della validazione effettuata dall'ARPAT.

In data 10 gennaio 2003 il Dipartimento provinciale di Massa Carrara dell'ARPAT invia la nota prot. 66, con allegati i relativi certificati analitici. Dall'esame dei certificati è emerso, per il campione di cui al certificato n. 31, un superamento dei limiti previsti dal D.M. 471/99 per i suoli industriali degli analiti arsenico e cromo totale, contrariamente a quanto rilevato dal Servizio sub-provinciale di Piombino; si fa notare comunque che le analisi effettuate dai due laboratori mostrano per lo stesso campione n. 31 anche il superamento dei limiti per il parametro idrocarburi.

Si apre quindi una approfondita discussione all'esito della quale la Conferenza di Servizi delibera di approvare i "Risultati della caratterizzazione delle aree a terra - variante II", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 7711/02 del 10 dicembre 2002, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la prescrizione data nella Conferenza di Servizi decisoria del 26 luglio 2002, nel corso della quale era stato approvato il Piano di caratterizzazione delle aree in oggetto, di intensificare i sondaggi è stata ottemperata solo parzialmente (aumento da 18 a 20 sondaggi). Il numero dei sondaggi rimane perciò a valori inferiori all'intervallo previsto dal D.M. 471/99;
2. il numero e la collocazione dei sondaggi esterni all'area investigata (S19 e S20) appare inadatta a definire un valore di fondo naturale, rimanendo comunque all'interno di un'area fortemente antropizzata. Anche per la natura di alcuni contaminanti (IPA, idrocarburi), i valori rilevati in tali sondaggi possono considerarsi indicativi dell'inquinamento antropico e non sono utilizzabili per definire obiettivi di bonifica diversi da quelli previsti dall'allegato 1 al D.M. 471/99. Fanno eccezione manganese e solfati che possono effettivamente attribuirsi a fenomeni naturali;
3. in alcuni sondaggi limitrofi ad altri risultati contaminati, la formazione del campione medio è stata effettuata su uno spessore eccessivo di suolo (ad esempio nel sondaggio S4: campione medio formato tra 1 e 9 metri). Anche considerando che nel campione medio si rileva una concentrazione non trascurabile di alcuni parametri, si ritiene che tale procedura di formazione del campione possa aver condotto ad una sottostima della presenza di contaminanti negli strati più superficiali;
4. sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene che l'estensione della contaminazione, in particolare nell'area "carbonile", non sia delineata a sufficienza e si chiede un approfondimento di indagine. In particolare, si prescrive che siano effettuati degli scavi in trincea nell'intorno ed all'interno del "carbonile", per una miglior ricostruzione della situazione stratigrafica e della contaminazione. Considerando che tale area dovrà comunque essere oggetto di un intervento di bonifica, si ritiene che tale approfondimento possa essere realizzato nell'ambito della preparazione del progetto preliminare di bonifica. Tale progetto dovrà essere elaborato sulla base dei seguenti criteri:
  - nelle aree oggetto di scavo dovrà essere effettuato sul fondo dello scavo medesimo un campionamento secondo una maglia almeno 25 x 25 m, prelevando almeno una carota per ciascuna maglia e, in ciascuna carota, 4 campioni a diverse profondità o un numero inferiore da concordarsi con gli Enti di controllo in relazione alla profondità scavata. Sulle pareti dovrà essere prelevato un numero significativo di campioni individuato in accordo con gli Enti di controllo. Su ciascun campione prelevato dovranno essere analizzati, sulla frazione

fine passante al vaglio dei 2 mm, e solo ad essa riferiti, i parametri analizzati nel corso delle indagini di caratterizzazione;

- i materiali derivanti dallo scavo dovranno comunque essere caratterizzati per tutti i parametri sopraindicati e gestiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti;
- in tutte le aree non oggetto di scavo dovrà essere effettuato, al fine di verificare l'idoneità di tali aree alla destinazione d'uso prevista, un campionamento di dettaglio secondo una maglia almeno 25 x 25 m, prelevando almeno una carota per ciascuna maglia e, in ciascuna carota, almeno 4 campioni, riferiti a 4 diverse profondità che dovranno essere concordate con gli Enti di controllo. Su ciascun campione dovranno essere analizzati tutti i parametri analizzati nel corso delle indagini di caratterizzazione;
- per quanto riguarda le modalità di gestione dei terreni di scavo lo stesso potrà essere utilizzato in situ alle seguenti condizioni:
  - conformità dei terreni ai limiti di Tabella 1 del D.M. 471/99 in funzione della destinazione d'uso del sito;
  - conformità dell'eluato, ottenuto nel test di cessione indicato dall'Allegato 1 del D.M. 471/99 da realizzarsi sulla frazione > 2mm, ai limiti di Tabella 2 del D.M. 471/99;
  - assenza di incremento di contaminazione della falda posta sotto controllo mediante un monitoraggio attuato, prima, durante e dopo l'intervento, con piezometri posti a monte ed a valle secondo la direzione di flusso della falda dell'area oggetto di deposizione del materiale;
- in caso di riutilizzo dei terreni ex situ, valgono le medesime condizioni ma il test di eluzione è quello indicato dal D.M. 05/02/98;
- inoltre, considerando che il sito (incluso il "carbonile"), pur essendo in attività, dovrà essere dismesso in tempi ragionevolmente brevi, si chiede che il progetto preliminare tenga conto della prevista evoluzione temporale dell'attività produttiva. In particolare, si ritiene che, ove la bonifica avvenga solo in una porzione dell'area "carbonile" e nel corso della sua attività, sia comunque prevista una verifica finale dell'assenza di contaminazione alla dismissione delle attività medesime.
- dovrà essere prevista la bonifica e/o la rimozione della parte di sottosuolo in corrispondenza del campione di terreno di cui al certificato n. 31 (sondaggio n. 15, profondità compresa tra 4.5 e 10.7 metri dal piano campagna), per il quale è stato osservato che i parametri arsenico, cromo totale e idrocarburi sono superiori ai limiti previsti dal D.M. 471/99 per i suoli industriali.

Si passa quindi a esaminare il **secondo punto all'O.d.G.** riguardante il "Piano di caratterizzazione degli specchi acquei connessi alla realizzazione delle opere della variante II del Piano Regolatore Portuale", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 7712 del 10 dicembre 2002 e documento integrativo e Addendum, trasmessi dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 8080/02 del 30 dicembre 2002;

Il dott. Mascazzini ricorda che il "Piano di caratterizzazione degli specchi acquei connessi alla realizzazione delle opere della variante II del Piano Regolatore Portuale", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 7712 del 10 dicembre 2002, è stato illustrato nel corso della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2002, regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con nota. In particolare ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 17 dicembre 2002 ha ritenuto che il Piano dovesse essere integrato sulla base delle seguenti prescrizioni:

1. E' necessario caratterizzare anche gli strati sottostanti soltanto in corrispondenza e lungo le banchine. Le analisi ecotossicologiche (test Microtox) dovranno essere effettuate soltanto sull'eluato;

2. I livelli di sedimento delle carote da indagare (nel porto e sul fondo della vasca litoranea) devono essere rivisti in accordo con i criteri indicati nel Piano di caratterizzazione ICRAM approvato dalla suddetta Conferenza ., Viene comunque accettata la proposta di utilizzare ai fini delle analisi nella prima fase di indagine un numero di campioni equivalenti a quelli prelevati secondo una maglia 100 m x 100 m, da infittire nel caso in cui venga rilevata contaminazione;
3. Dovranno essere utilizzate le metodiche analitiche previste per i sedimenti marini nel Quaderno del Ministero dell'Ambiente relativo ai monitoraggi costieri;
4. Non è accettabile un criterio progressivo di analisi; è necessaria l'analisi contemporanea dei più importanti contaminanti (come previsto dal Piano di caratterizzazione ICRAM, approvato in Conferenza dei Servizi); inoltre gli analiti che saranno analizzati su una frazione ridotta di campioni (10%) dovranno essere ricercati nelle zone a maggiore rischio di contaminazione;
5. Dovrà essere previsto un 10% di analisi eseguite da un Ente di controllo per la validazione dei risultati ottenuti.

Si fa notare che in data 30 dicembre 2002, con nota prot. 8080/02, l'Autorità Portuale di Piombino trasmette un documento integrativo e un Addendum.

Nella Conferenza di Servizi istruttoria del 18 febbraio 2003, regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 14 comma 1, legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con nota prot. 1201/RIBO/DI/B del 7 febbraio 2003, viene effettuata l'istruttoria del documento integrativo e dell'Addendum trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino.

In particolare il dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi del 18 febbraio 2003 ha ritenuto che, sulla base dell'esame del documento integrativo e dell'Addendum, trasmessi dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 8080/02 del 30 dicembre 2002, il Piano di caratterizzazione degli specchi acquei connessi alla realizzazione delle opere della variante II del Piano Regolatore Portuale possa essere approvato sulla base delle seguenti considerazioni:

- L'Azienda ha adempiuto alle prescrizioni n. 1 e n. 3 dettate nel corso della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2002;
- in merito alla indicazioni prescrittiva n. 2, dettata nel corso della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2002, che imponeva il prelievo dello stesso numero di campioni previsto nel Piano di caratterizzazione dell'ICRAM, l'Azienda ha adempiuto solo limitatamente alle carote di lunghezza pari a 2 metri; si ritiene quindi necessario prelevare una ulteriore serie di campioni intermedi (almeno ogni 1,5 metri), da conservare ed analizzare eventualmente dopo la valutazione dei risultati della prima fase. Si segnala, inoltre, che nelle aree marine dove dovranno essere costruite le nuove banchine, dovrebbero essere previste carote di lunghezza tale da raggiungere il primo livello impermeabile;
- in merito alla prescrizione n. 4, dettata nel corso della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2002, in linea con il Piano di caratterizzazione delle aree marino costiere elaborato da ICRAM per il sito di Piombino, dovranno essere aggiunti i BTEX agli analiti da ricercare. Si ritiene poi non accettabile il criterio di effettuare le analisi delle diossine, furani e amianto solo sul 5% dei campioni, in contrasto con la normale pratica, adottata negli altri siti di interesse nazionale, di destinare a queste indagini il 10% dei campioni;
- in merito alla prescrizione n. 5, dettata nel corso della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2002, il progettista si dichiara d'accordo sulla necessità di effettuare la validazione delle analisi sul 10% del totale dei campioni analizzati.

Si apre quindi una approfondita discussione all'esito della quale la Conferenza di Servizi delibera di approvare il "Piano di caratterizzazione degli specchi acquei connessi alla realizzazione delle opere della variante II del Piano Regolatore Portuale", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 7712 del 10 dicembre 2002, ed il documento integrativo e il relativo Addendum,

*h* *scu* *af*

trasmessi dall'Autorità Portuale di Piombino con nota prot. 8080/02 del 30 dicembre 2002, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. è necessario prelevare per ogni carota una ulteriore serie di campioni intermedi (almeno ogni 1,5 metri), da conservare ed analizzare eventualmente dopo la valutazione dei risultati della prima fase;
2. nelle aree marine dove dovranno essere costruite le nuove banchine, dovranno essere previste carote di lunghezza tale da raggiungere il primo livello impermeabile;
3. in linea con il Piano di caratterizzazione delle aree marino costiere elaborato da ICRAM per il sito di Piombino dovranno essere aggiunti i BTEX agli analiti da ricercare;
4. in sintonia con la normale pratica, adottata in tutti i siti di interesse nazionale, è necessario effettuare le analisi delle diossine, furani e amianto sul 10% dei campioni analizzati.

La Conferenza di Servizi ribadisce, inoltre che, per gli interventi effettuati prima della bonifica approvata con progetto definitivo, è fatto salvo l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni per attività di gestione dei rifiuti nonché le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività.

Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 20,30.

*Nicola Mansoni*  
*Alfredo*  
*Di Michele Salubri*



*Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio*

**SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE**

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma Fax 06 57225291 Tel. 06 57225253/72

**Destinatario:** All'Ufficio di Gabinetto del  
Ministero delle Attività Produttive

**Indirizzo:** Via Molise, 19

**Città:** Roma

**Provincia:** RM

**C.A.P.:** 00187

**Fax:** 0647887808/7796

*Note: Conferenza di Servizi relativa al sito d'interesse nazionale di*

*Siti di interesse nazionale della Regione Toscana*

**Data:** venerdì 7 febbraio 2003

**N° pagine:** compreso il frontespizio

*Ly*

# MESSAGGIO DI CONFERMA

07/02/2003 10:18  
ID AA GG RIBO

DATA	TEMPO T/R	ID STAZIONE REMOTA	MODI	PAGINE	RISULT.
07/02	01'11"	0039 06 47887808	TRASM.	04	OK 0000

07/02/2003 10:17 AA GG RIBO → 00647887808

NUM435 001



## *Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio*

**SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE**

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma Fax 06 57225291 Tel. 06 57225253/72

**Destinatario:** All'Ufficio di Gabinetto del  
Ministero delle Attività Produttive

**Indirizzo:** Via Molise, 19